

n. 452/14 RG Cont.

N. 159/15 SENT.
N. 457/15 CRON.
N. 145/15 REP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori

Magistrati:

- dott. Oliviero	DRIGANI	- Presidente
- dott. Vincenzo	COLARIETI	- Consigliere
- dott. Claudio	CERRONI	- Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 452/14 RG Cont., promossa con reclamo ex art. 18 l. fall. depositato il 21.7.14

DA

[REDACTED] SERVIZI srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante, con gli avv. [REDACTED] e [REDACTED] per mandato a margine del reclamo ex art. 18 l. fall.

- RECLAMANTE -

CONTRO

FALLIMENTO [REDACTED] SERVIZI srl in liquidazione, in persona del curatore, con l'avv. [REDACTED] per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta d'appello e dom. avv. [REDACTED]

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste dr. C. Sciavieco

- RECLAMATI -

[REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante

- RECLAMATA CONTUMACE -

**OGGETTO: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (rif.
sent. Trib. Pordenone n. 55/14 dd. 26-30.6.14)**

Causa iscritta a ruolo il 21.7.2014 e trattenuta in decisione nella camera di
consiglio del 14.1.2015. Relatore il Consigliere dott. Cerroni

CONCLUSIONI

Per la reclamante:

Chiedono, per i motivi suesposti e gli ulteriori che ci si riserva di esporre, la
revoca del fallimento, con l'integrale riforma della sentenza impugnata.

Con compensazione delle spese in ragione della novità della materia e della
possibilità di errori anche fortuiti.

Per il reclamato Fallimento:

Nel merito:

- respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Per il P.M.:

Si rigetti ogni istanza formulata dal reclamante.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 55/14 del 26-30 giugno 2014, e su
istanza della spa [REDACTED] ha dichiarato il fallimento della srl [REDACTED]

Servizi in liquidazione, valorizzando in proposito tanto la mancata

comparizione del legale rappresentante della società in camera di consiglio nonostante la rituale convocazione, quanto la qualità di imprenditore commerciale non piccolo, quanto infine l'esistenza di una situazione d'insolvenza confermata dai protesti e dalla significativa esposizione debitoria.

La società ha proposto reclamo assumendo la nullità della notificazione a norma dell'art. 15 l.fall. siccome novellato. Ciò in quanto in specie era stato notificato solamente il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, senza che al medesimo fosse stato unito il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dal creditore istante. In considerazione della riforma dell'art. 15 cit., che aveva assunto a principio fondamentale la conoscibilità legale dell'istanza di fallimento a discapito dell'effettività della sua conoscenza, parte reclamante ha sostenuto che l'osservanza delle formalità idonee a garantirne la conoscenza legale si poneva come condizione imprescindibile per la validità della notificazione.

Costituitosi il contraddittorio, la Corte ha richiesto adeguate informazioni alla Cancelleria del Giudice *a quo*, che con nota 7 gennaio 2015 ha specificato come, nell'ambito della procedura prefallimentare, l'Ufficio si era accorto "di non avere legato al decreto (di convocazione avanti al G.D., n.d.r.) il relativo ricorso (per la dichiarazione di fallimento, n.d.r.) e subito dopo lo ha inviato. La differenza temporale tra i due eventi è di 23 secondi".

Atteso ciò, è il caso di ricordare che la nuova norma di cui all'art. 15 comma 3 e segg. l. fall. ha radicalmente modificato la disciplina della fissazione dell'udienza prefallimentare e della notificazione del ricorso all'impresa debitrice, invero prevedendo che "Il decreto di convocazione è sottoscritto

dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (...) I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi".

11

Alla stregua di quanto appena ricordato, è anzitutto pacifico che, al di là delle attestazioni contenute nelle ricevute telematiche esistenti nel fascicolo di primo grado e prodotte dal sistema, non vi è stata congiunta notificazione di ricorso introduttivo e di decreto di convocazione delle parti avanti al Giudice delegato. E' altresì pacifico, per quanto possa valere, che in ogni caso l'odierna reclamante ha preso materiale conoscenza degli atti trasmessi solamente in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, tramite accesso al proprio indirizzo di posta certificata.

Atteso ciò, palese è la differenza tra le modalità di notificazione previste dal sistema siccome in vigore. Da un lato, infatti, il comma 3 analiticamente disciplina - sia pure con distinzione non chiarissima, sotto il profilo istituzionale, tra notificazione e comunicazione - le modalità con le quali ricorso per la dichiarazione di fallimento e decreto di convocazione *devono essere notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore*, altresì prevedendo che *l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente*. A propria volta, invece, il comma 5 stabilisce invece che *se ricorrono particolari ragioni di urgenza ... il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi*.

In specie, non dedotta e non applicata alcuna formalità derogatoria stante la non contestata insussistenza di particolari ragioni di urgenza, che avrebbero consentito il ricorso ad *ogni mezzo idoneo* alla conoscibilità di ricorso e decreto, la notificazione deve essere in primo luogo eseguita, a cura della

cancelleria, nelle forme di cui alla prima parte del comma 3 cit. e con la contestuale notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, laddove nelle stesse ricevute telematiche si dà infatti conto che alcuna altra comunicazione potrebbe essere inviata dal sistema di cancelleria, e che invero la legge prevede che all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente sia trasmesso l'esito della comunicazione così eseguita dalla cancelleria.

Se quindi già il senso comune postula la naturale indissolubilità tra ricorso per dichiarazione di fallimento e decreto di audizione delle parti, la ricordata lettera della legge prevede pertanto la trasmissione dell'esito della comunicazione, e quindi di una sola attività del cancelliere, mentre appunto il comma 2 dell'art. 15 cit. ulteriormente stabilisce che il tribunale deve convocare il debitore ed i creditori istanti *con decreto apposto in calce al ricorso*. In tal modo viene così confermata la reciproca ed intrinseca interdipendenza tra l'atto di parte (il ricorso) e l'atto d'ufficio (il decreto), che del primo costituisce ineludibile complemento sia formale, in quanto posto *in calce*, che sostanziale, in quanto perfeziona le modalità necessarie per avviare l'atto di parte, tramite la notificazione a cura della cancelleria, alla formale conoscenza dell'impresa nei cui confronti è instaurato il procedimento prefallimentare.

In specie, al contrario, le rigide modalità partecipative non risultano rispettate (sia pure per mero disguido tecnico, del tutto comprensibile in questa fase di non semplicissimo avvio della giustizia telematica), stante la separazione cronologica e fattuale tra notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, e non ricorrendo la residuale ipotesi di cui al comma 5 cit.

Alla stregua delle svolte considerazioni, quindi, non può che procedersi alla revoca del dichiarato fallimento, stante la mancata comparizione sanante dell'imprenditore all'udienza prefallimentare.

Va peraltro da sé che, al riguardo, è stato anche recentemente ribadito che in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (come nel caso di meri vizi procedurali), il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza (Cass. 8.11.2013 n. 25218; cfr. anche Cass. 17205/13, cit. dalla parte reclamante sia pure ad altri fini).

Si manda naturalmente alla Cancelleria per gli adempimenti di legge di competenza.

Attesa la particolarità della vicenda ed in considerazione della manifesta novità della questione, che ha indotto la stessa reclamante a formulare specifica richiesta in tal senso, le spese di procedura devono essere integralmente compensate tra le parti.

Si manda alla Cancelleria al fine di curare gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma 12 l. fall.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:

- accoglie il reclamo per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone n. 55/14 dd. 26-30.6.14, dichiara la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento della

██████████ Servizi srl in liquidazione, già corrente in Roveredo in Piano (PN);

- rimette le parti avanti al Tribunale di Pordenone a norma dell'art. 354 cod.

proc. civ.;

- compensa integralmente *inter partes* le spese del presente giudizio;

- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma
12 l. fall.

Trieste, 14.1.2015

Il Consigliere est.

Mario Meri

Il Presidente

Agui

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Patrono

AM Patrono

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GGCI 09 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Patrono

AM Patrono